

VERBALE DI ACCORDO PER IL CAMBIO APPALTO

Il giorno 20 ottobre 2009, presso la sede Trenitalia Spa si sono incontrate la Società aggiudicataria rappresentata dai Sig.ri Gianfranco Azais e Augusto Bonifazio

e


le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali:

Filt/Cgil **CERRATO GAABRIELE**
Fit/Cisl **Di Pascale Roberto**
Ultrasporti/Uil **VERZARI MARCO**
Ugl Trasporti **VACATA SANDRO**
Fast Ferrovie **VITIELLO ANTONIO**
Salpas/OrSA Trasporti **BIRAGHI FLAVIO**

Le parti come sopra costituite, si sono incontrate, così come da convocazione della Società committente, nell'ambito delle procedure di cambio appalto concernenti l'appalto di servizi relativi ai cantieri di Lecce della Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale di Trenitalia S.p.A., così come previsto dall'art. 2 dell'Accordo di Settore del 19/11/2005 ed in applicazione dell'art. 11 del CCNL Attività Ferroviarie.

Dopo ampia e approfondita discussione, le Parti convengono quanto segue:

1. A tutti i lavoratori diretti ed ai lavoratori assunti da aziende subappaltatrici indicate dalla Società aggiudicataria sarà applicato il CCNL AF 16/04/2003 così come previsto dall'accordo di confluenza del 19/11/2005 e il Protocollo D'INTESA CCNL MOBILITA', sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 Aprile 2009.
2. I dipendenti delle società di cui agli allegati elenchi, transiteranno, a presentazione di una (1) busta paga relativa al giugno 2008 e le ultime tre (3) buste paga



attestanti il proprio rapporto di lavoro e le relative caratteristiche di contratto di lavoro individuale con il precedente appaltatore. Nel caso in cui il numero individuato nella tabella non sia saturato da lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra, sarà preso in considerazione come bacino di riferimento, al fine del completamento delle assunzioni previste, quello dei lavoratori già occupati nei cantieri del lotto negli ultimi dodici mesi. I lavoratori manterranno i trattamenti normativi, economici e retributivi in atto, comprese le anzianità di settore maturate e maturande oltre a tutto quanto maturato di diritto fino alla data del cambio d'appalto, e senza alcuna riduzione d'orario od evento sospensivo dovuti ad ammortizzatori sociali in atto.

3. Le Società cedenti liquideranno direttamente al personale che transiterà alle dipendenze delle Società subentranti il Trattamento di Fine Rapporto e quanto maturato sino alla data dell'effettivo cambio appalto, a titolo di ratei di ferie, ROL, 13° e 14° mensilità e tutto quant'altro maturato a titolo di retribuzione alle dipendenze delle Società cedenti e non diversamente corrisposto (v. successivo p. 6).
4. I lavoratori assenti, al momento del cambio appalto, per malattia, infortunio, maternità, aspettativa, transiteranno alle dipendenze delle Società subentranti allo scadere dell'evento sospensivo in atto. I dipendenti ricompresi nelle liste allegate, avviate ai sensi di quanto previsto dalla L. 68/99, transiteranno alle dipendenze delle Società subentranti conservando il medesimo avviamento.
5. A tutti i lavoratori saranno mantenuti il profilo d'appartenenza ed il relativo inquadramento professionale oltre alla sede di lavoro e all'orario di lavoro individuale contrattualmente previsto. Nelle sedi contrattualmente stabilite le parti potranno definire, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dalle leggi vigenti, diverse modalità organizzative ed operative compresi turni ed orari di lavoro per la migliore esecuzione delle prestazioni lavorative e gli orari di lavoro in conformità ai piani operativi di TRENITALIA.
6. In caso di mancato riconoscimento da parte delle Società cedenti a tutti i lavoratori interessati dell'UNA-TANTUM proporzionalmente alla presenza degli stessi lavoratori per il periodo intercorrente tra la data del 01/01/2008 e quella dell'effettivo cambio d'appalto e di quanto previsto e dovuto per effetto dello stesso Protocollo e degli Allegati e delle mensilità mancanti sino alla data dell'effettivo cambio appalto, Trenitalia provvederà a trattenere in misura equivalente alle mancate corrisposizioni quanto dovuto alle suddette Società cedenti a fronte delle prestazioni rese e ancora



non saldate alla data del cambio appalto. A tale riguardo, le parti convengono che a 60 giorni dalla data di effettiva conclusione delle procedure per il cambio appalto dovrà comunque essere garantita, senza responsabilità della Società aggiudicataria, ai lavoratori interessati dal cambio appalto stesso l'erogazione dell'UNA-TANTUM nella misura sopra descritta, ove già non corrisposta che Trenitalia provvederà a saldare alla Società aggiudicataria con pagamento anticipato all'erogazione.



7. In considerazione di quanto stabilito in materia di cambio appalto dall'art. 2 dell'Accordo del 19/11/2005 e al fine di ricollocare con equilibrio tutto il personale addetto alle lavorazioni riconducibili al precedente lotto regionale, le parti convengono che il primo criterio di assegnazione delle risorse ai nuovi lotti farà riferimento al numero dei lavoratori indicato per ogni singolo lotto nel bando di gara. Peraltro, nel caso in cui il cambio appalto avvenga senza la presenza di tutte o di alcune delle Società cedenti, le Società subentranti provvederanno ad assumere direttamente il personale sulla base degli elenchi forniti dalla Società committente.

Nel caso in cui gli elenchi pubblicati da Trenitalia comprendano personale utilizzato in più cantieri, come esplicitamente indicato nelle schede di dettaglio pubblicate in sede di gara, la Società Aggiudicataria dovrà assicurare il passaggio di un numero di lavoratori proporzionato al valore del lotto ma appartenenti alla lista dei lavoratori condivisi con il lotto acquisito, ferma restando la congruità dell'offerta con riferimento ai parametri di gara. In tutti i casi l'accordo di passaggio dovrà prevedere elenchi concordati e condivisi in sede sindacale.

I numeri risultanti dai bandi di gara e desumibili dai predetti elenchi potranno essere integrati in conseguenza di quanto convenuto tra le parti in sede sindacale. Inoltre resta inteso che i lavoratori che anche a seguito della predetta verifica sindacale non dovessero transitare alle dipendenze delle Società subentranti saranno impiegati nelle residue attività del vecchio lotto dalle Società uscenti in attesa di essere adeguatamente ricollocati con la verifica finale.

Le parti convengono di incontrarsi a livello nazionale, con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali e della Società committente, nell'ambito delle assegnazioni dell'insieme dei nuovi lotti al termine delle procedure di cambio di appalto per ogni Regione, al fine di valutare ed individuare soluzioni adeguate al corretto bilanciamento delle risorse umane nei lotti oggetto delle procedure stesse.

In tale fase la Società committente garantirà prioritariamente la ricollocazione delle eventuali risorse non immediatamente collocate, individuando le azioni necessarie al superamento del problema. Trenitalia, al fine di assicurare la continuità occupazionale a questi lavoratori, garantirà l'individuazione e l'assegnazione delle congrue attività da affidare in proposito, anche in termini di durata rispetto





TEP 3




all'affidamento dei servizi appaltati. In tale occasione, inoltre, sarà data soluzione anche ai casi di lavoratori che per errore non risultassero inseriti negli elenchi oggetto dei cambi appalto e che comunque siano in grado di dimostrare il proprio rapporto di lavoro con una delle Società cedenti.

8.


1) La prima assegnazione con riferimento all'elenco dei lavoratori indicato nel bando di gara è pari a cinquantasei (56) unità per i cantieri di Lecce della Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale. La Società aggiudicataria integrerà tali quantitativi e con pari decorrenza di una quota aggiuntiva pari al 20% per il lotto indicato. 2) Entro 60 giorni dall'effettuazione del cambio appalto si procederà ad una verifica della effettiva rispondenza dei lavori alla attività e ai cantieri oggetto dell'appalto ed alla determinazione delle integrazioni eventualmente necessarie nel rispetto della congruità dell'offerta.

9. In considerazione del fatto che il fondo di previdenza complementare del settore è il "Fondo Eurofer", le parti confermano la continuità della contribuzione al citato fondo per i lavoratori che vi hanno a suo tempo aderito e che vi aderiranno.

10. Il verbale d'incontro del giorno 8 ottobre 2009 tra Trenitalia e Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie, Salpas/OrSA Trasporti, compresi gli allegati, è parte integrante del presente accordo.

11. Le Parti a livello territoriale si incontreranno per fare una verifica del presente accordo e degli elenchi allegati entro il 10 novembre, prima della effettiva decorrenza del subentro.

Per l'Azienda



Per le OO.SS

